



# Comune di Orsara di Puglia

## Provincia di Foggia

### ORDINANZA N. 14 DEL 01.06.2020

Prot.n. 3539/2020

**OGGETTO: D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Art.50 del D.Lgs. 267/2000) – Modifica apertura al pubblico Cimitero Comunale San Salvatore – Disposizioni.**

## IL SINDACO

**Vista** la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

### **Visti:**

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19”, sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020;

-Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

-l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

-l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22 marzo 2020;

-l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 04 aprile 2020, il quale all’articolo 1, c.1 stabilisce: “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”.

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 12302 del 8 aprile 2020 ad oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

**Visto** il DPCM 26 aprile 2020 con il quale viene disposta tra l’altro, a far data dal 4 maggio prossimo, l’apertura dei Cimiteri, fermo restando l’obbligo della distanza sociale di almeno un metro, nonché il divieto assoluto di assembramenti;

-**Visto** il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020;

-**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 175 e n. 176 del 8 marzo 2020, 182 e 183 del 14 marzo 2020, 188 del 19 marzo 2020, 190 del 21 marzo 2020, n. 204 del 09 aprile 2020, n.205 dell’11 aprile 2020, n.209 del 17 aprile 2020, con cui sono state stabilite misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del contagio da COVID-19;

**Vista**, ancora, l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 28/04/2020 con la quale, tra l’altro, si consente l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;

**Vista** la Circolare del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2020 in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell’emanazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Vista** la propria precedente Ordinanza Sindacale n.11 del 02.05.2020 ad oggetto: D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (Art.50 del D.Lgs. 267/2000) – Riapertura del cimitero comunale – Disposizioni.

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

**Attesa** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

**Considerato** che si rende, pertanto, necessario adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, con effetto dal 4 giugno e fino a diversa ulteriore disposizione;

## **ORDINA**

**Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, dal 4 giugno 2020 e fino a diversa ulteriore disposizione, l'apertura al pubblico del Cimitero comunale "San Salvatore" nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 con le seguenti misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi:**

- apertura di un unico accesso (cancello pedonale posto all'ingresso principale);
- l'accesso è consentito per un massimo di 15 persone contemporaneamente;
- durante l'attesa esterna, al di fuori del cimitero, si dovrà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e mezzo ed è obbligatorio utilizzare dispositivi personali (mascherine);
- all'interno del cimitero è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti monouso;
- chi è sprovvisto dei dispositivi sopra elencati non può accedere nel cimitero;
- all'interno del cimitero dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e mezzo e vige il divieto di assembramento;
- è consentita la visita all'interno del cimitero per un tempo massimo di 20 (venti) minuti, al fine di garantire l'accesso ai parenti di tutti i defunti, con uscita obbligatoria al termine dell'orario di apertura;
- sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".
- Durante lo svolgimento delle operazioni di ricevimento dei feretri, delle connesse operazioni cimiteriali e delle cerimonie funebri di commiato, è sospeso l'accesso del pubblico ed è consentito l'accesso nel cimitero comunale solo ai parenti stretti e fino ad un massimo di 15 persone che dovranno rispettare le condizioni di accesso indicate, evitando di formare assembramenti di persone.
- I lavoratori addetti dovranno adottare le stesse precauzioni per l'intero turno di lavoro, al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus.

Qualunque situazione di contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e si potrà disporre la sospensione anche temporanea dell'apertura qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica.

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

### **AVVERTE**

-è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

### **AVVISA CHE**

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i precedenti DPCM.

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia al Sig. Prefetto di Foggia, nonché la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale.

#### **AVVERTE CHE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

Dalla Residenza Municipale, 01.06.2020

IL SINDACO  
F.TO DOTT. AGR. TOMMASO LECCE